

*Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 18 dicembre 2002.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 novembre 2002, n. **1664**.

**Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati per € 606.807,38. Anno 2002.**

*Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 57 del 18 dicembre 2002.*

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZI: AIUTI ALLE IMPRESE E ALLE FILIERE AGRICOLE ED  
AGROALIMENTARI E BONIFICA E BONIFICA E MIGLIORAMENTI  
FONDIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 dicembre 2002,  
n. **11395**.

**PSR dell'Umbria 2000/2006 - DGR n. 1616/2002. Approvazione graduatorie. Misure 1.1.1(a), 1.2.1(g), 1.1.3(p), 3.2.1(s), 3.3.1(o). Elenchi domande ammesse ed escluse.**

PARTE PRIMA

## LEGGI - REGOLAMENTI DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

### LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2002, n. **25**.

**Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
(Oggetto)

1. La presente legge dà attuazione all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/

Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».

Art. 2.

(Nulla osta - Domanda e Autorità competente)

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.

2. L'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, di seguito denominata «Autorità» è il responsabile del Servizio della Direzione regionale sanità e servizi sociali cui sono attribuite le relative funzioni.

3. La domanda di nulla osta è presentata alla Direzione regionale sanità e servizi sociali della Regione Umbria e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione e smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all'esercizio della pratica.

4. La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95.

5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.

Art. 3.

(Commissione per la radioprotezione)

1. È istituita, presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali, la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata «Commissione», organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;

b) assicurare il supporto tecnico all'Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 230/95;

c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del prefetto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 230/95.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente del Servizio competente della Direzione regionale sanità e servizi sociali, o da un dirigente suo delegato, ed è composta da:

a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2, comma 1, lettera ò);

b) un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 230/95, almeno di secondo grado;

c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;

d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo 88 del D.Lgs. n. 230/95;

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. La Commissione è integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 230/95.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 e dagli organismi previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3.

5. La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La Direzione regionale sanità e servizi sociali assicura il supporto organizzativo alla Commissione.

6. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.

#### Art. 4.

##### *(Procedimento)*

1. L'Autorità provvede sulle istanze per il rilascio del nulla osta e relative modifiche, sentita la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della istanza e comunica immediatamente all'interessato l'esito del procedimento. Copia dei provvedimenti viene inviata all'Azienda U.S.L. competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Direzione provinciale del lavoro, all'ARPA e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

2. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Autorità. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al comma 1 e al presente comma sono interrotti per una sola volta e ricominciano a decorrere dall'inizio, a partire dalla data di ricevimento dei documenti e/o degli elementi conoscitivi richiesti.

3. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, il parere della Commissione deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta e immediatamente comunicato al Prefetto, ferma restando la possibilità di interruzione del termine di cui al comma 2.

#### Art. 5.

##### *(Prescrizioni)*

1. Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;

b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

c) allo smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;

d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

#### Art. 6.

##### *(Aggiornamento, variazioni, modifiche)*

1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95, relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità non abbia comunicato l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.

3. Il nulla osta può essere modificato dall'Autorità competente nei seguenti casi:

a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;

b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;

c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.

#### Art. 7.

##### *(Cessazione, revoca, sospensione)*

1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, all'Autorità e, in copia, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4.

2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall'esperto qualificato, di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta, inerenti la disattivazione della pratica.

3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica l'esercente trasmette all'Autorità una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata.

4. L'Autorità provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il parere della Commissione, alla revoca del nulla osta, disponendo l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.

5. L'Autorità procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta nei casi e con le modalità previste dall'articolo 35 del D.Lgs. n. 230/95.

6. Copia della revoca e della sospensione del nulla osta è inviata ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4.

#### Art. 8.

##### *(Vigilanza)*

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di

cui all'articolo 59, comma 2 del D.Lgs. n. 230/95 nonché dall'ARPA, quest'ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all'Autorità competente le violazioni rilevate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 7.

Art. 9.  
(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione.

2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1 valgono le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 6 settembre 2001 «Modalità provvisorie per il rilascio del nulla osta all'impiego di categoria B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico».

3. L'Autorità provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla osta, alla conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 230/95.

Art. 10.  
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri previsto al comma 6, dell'art. 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse previste nella unità previsionale di base 12.1.003 denominata «Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale» del bilancio pluriennale 2002/2004.

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 6 dicembre 2002

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore Rosi, deliberazione n. 1163 dell'11 settembre 2002, atto consiliare n. 1368 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti, III<sup>a</sup> «Servizi e politiche sociali - Igiene e sanità - Istruzione - Cultura - Sport» in sede referente e I<sup>a</sup> «Affari istituzionali - Programmazione-bilancio-finanze e patrimonio - Organizzazione e personale - Enti locali», in sede consultiva il 24 settembre 2002.

— Testo licenziato dalla III<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 31 ottobre 2002, con parere e relazione illustrata oralmente dal presidente Bonaduce, (atto n. 1368/bis) e con il parere consultivo espresso dalla I<sup>a</sup> commissione consiliare permanente in data 23 ottobre 2002.

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 2002, deliberazione n. 250.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio prevenzione e sanità pubblica, con la collaborazione del Servizio segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, comma unico:

Il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti» (in *G.U.* n. 136, S.O., del 13 giugno 1995), modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 (in *G.U.* n. 157, S.O., del 7 luglio 2000), dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 (in *G.U.* n. 203, S.O., del 31 agosto 2000), dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in *G.U.* n. 96, S.O., del 26 aprile 2001) e dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 (in *G.U.* n. 153 del 4 luglio 2001) è il seguente:

«29. Impiego di categoria B. — *Omissis*.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA. *Omissis*».

Nota all'art. 2, comma 4:

Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (si veda la nota all'art. 1, comma unico):

«77. Esperti qualificati. — 1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati.

2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e, per le attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. È consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.

4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolve dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2».

Nota all'art. 3, commi 1, lettere b) e c), 2, lettere a), b) e d) e 3:

— Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si veda la nota all'art. 1, comma unico.

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (si veda la nota all'art. 1, comma unico):

«28. Impiego di categoria A. — 1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previ-

denza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. j), del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante «Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche» (pubblicato in *G.U.* n. 157, S.O. del 7 luglio 2000):

«2. - *Definizioni.* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*Omissis*

j) esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; *Omissis*».

— Si riporta il testo degli artt. 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (si veda la nota all'art. 1, comma unico):

«78. *Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.*

— 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.

88. *Elenco dei medici autorizzati.* — 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo dei medici autorizzati.

2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che abbiano i requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso della

capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale e per l'iscrizione all'elenco stesso, nonché per l'eventuale sospensione o cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti».

*Nota all'art. 6, comma 1:*

Per il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si veda la nota all'art. 1, comma unico.

*Note all'art. 7, commi 2 e 4:*

— Per il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si veda la nota all'art. 1, comma unico.

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (si veda la nota all'articolo 1, comma unico):

«35. *Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi.* —

1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.

4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente».

*Nota all'art. 8, comma 1:*

Si riporta il testo dell'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (si veda la nota all'articolo 1, comma unico):

«59. *Attività disciplinate - Vigilanza.* — *Omissis*

2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio». *Omissis*.

*Note all'art. 9, commi 2 e 3:*

— La delibera della Giunta regionale n. 1045 del 6 settembre 2001 recante «Modalità provvisorie per il rilascio del nulla osta all'impiego di categorie B di sorgenti ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico», è pubblicata nel *B.U.R.* n. 48 del 3 ottobre 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (si veda la nota all'articolo 1, comma unico):

«146. *Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui al capo VI* — 1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo 30, comma 2, all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma 2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni prece-

dentemente vigenti, ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto.

3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti dai provvedimenti in questione.

3-bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, i quali esercitino pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.

3-ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche necessarie.

3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

3-quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3-sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ove non soggetti ad altri provvedimenti in materia di nulla osta all'impiego ai sensi dell'articolo 27, devono richiedere l'autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell'articolo 30.

3-septies. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di conversione, nonché di revoca relativi all'impiego di categoria B, inviano all'ANPA, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all'articolo 27, copia di tali provvedimenti.

4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa veniva svolta.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel presente articolo.

6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 29, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, il nulla osta per l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o provincia autonoma.

7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II».

*Nota all'art. 10, comma 1:*

La legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004», è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. n. 19 del 26 aprile 2002.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2002, n. 26.

**Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle seguenti prestazioni sanitarie:

- a) cure climatiche;
- b) soggiorni terapeutici;
- c) cure termali.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riaccutizzazione o le complicanze dell'infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziaria, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.

3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

*(Prestazioni)*

1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio sanitario nazionale.

2. I soggiorni terapeutici sono prescritti nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.

3. Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.

4. Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

*(Beneficiari)*

1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge: